DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS

Art. 18-ter semplificazioni bis

Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali

1. Nei casi eccezionali in cui e' necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento puo' proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.

Versione in vigore dal 25 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto Semplificazioni bis
Estremi	Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Parte	II — Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo	I — Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico
Capo	I — Valutazione di impatto ambientale di competenza statale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-semplificazioni-bis/art-18-ter-ulteriori-disposizioni-di-semplificazione-in-materia-di-via-in-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

casi